

ORDINANZA N. 342/2025/ATS-VET

del 07 agosto 2025

REVOCA ORDINANZA DI ISTITUZIONE ZONA DI SORVEGLIANZA

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA ALIMENTI DI O. A.
DR. VINCENZO TRALDI**

VISTA la Legge 23.12.78, n. 833 e successive aggiunte e modificazioni;

VISTA la Legge regionale n. 33/2009 e s.m.i;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed in particolare l'articolo 21 comma 1, l'articolo 39 e l'allegato X;

VISTO il Decreto legislativo 5 agosto 2022, n 136 Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

VISTO il Decreto Legislativo n. 27 del 2 febbraio 2021 finalizzato a adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625;

CONSIDERATO che le pulizie e disinfezioni preliminari sono state effettuate nello stabilimento colpito (045MN057) conformemente all'articolo 15 del Regolamento delegato (UE) 2020/687 in data 27/06/2025 e il focolaio risulta estinto in data 28/06/2025;

VISTA la nota della UO Veterinaria - Direzione Generale Welfare Veterinaria Prot. n. G1.2025.0030718 del 31 luglio 2025 "Zona di sorveglianza per Lumpy Skin Disease: visite cliniche negli allevamenti" nella quale, a seguito di parere tecnico del CESME, veniva precisato che nella fascia (20-50 km) dovevano essere garantite le visite cliniche esclusivamente negli allevamenti che avessero ricevuto animali provenienti dalla zona di protezione, nel periodo compreso tra il 06/06 (data di introduzione del capo positivo dalla Sardegna) e il 15/07 (data di entrata in vigore delle disposizioni che disciplinano la movimentazione dei capi all'interno delle zone di restrizione) e che al di fuori di tale casistica restavano in essere le sole attività di sorveglianza previste dai protocolli per le movimentazioni in deroga.

CONSIDERATO che negli allevamenti situati nella zona di sorveglianza, gli animali sono stati sottoposti, con esito favorevole, ai controlli previsti dalla nota UO Veterinaria - Direzione Generale Welfare Veterinaria sopra citata;

VISTE le proprie Ordinanze n. 295 del 25 giugno 2025 con la quale è stata istituita la zona di protezione e sorveglianza intorno al focolaio 045 MN 057 e n. 329 del 24 luglio 2025 di revoca della zona di protezione;

VISTA la DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/1582 della Commissione del 29 luglio 2025, relativa ad alcune misure di emergenza contro l'infezione da virus della Dermatite Nodulare Contagiosa in Italia, che indica come termine ultimo di applicazione delle zone di sorveglianza istituite attorno ai focolai confermati in Regione Lombardia la data dell'11 agosto 2025;

VISTA la comunicazione email, acquisita al protocollo generale ATS Val Padana n. 66096 del 07/08/2025 della UO Veterinaria nella quale viene indicato, a seguito di condivisione in sede di UCC del 07/08/2025, di procedere alla revoca della zona di sorveglianza con primo giorno libero il 12/08/2025;

Nell'esercizio delle funzioni attribuite con Deliberazione ATS n. 3 del 09/01/2025 avente ad oggetto "Deleghe di firma e di funzione dell'ATS Val Padana: approvazione senza soluzione di continuità dell'elenco delle attività e degli atti delegati";

Dipartimento Veterinario e Sicurezza Alimenti di Origine Animale

ORDINA

la revoca, a far data dal 12 agosto 2025, della zona di sorveglianza intorno al focolaio di Dermatite Nodulare Contagiosa 045 MN 057, istituita con propria ordinanza n. 295 del 25 giugno 2025.

Si incaricano i Veterinari Ufficiali competenti per territorio alla vigilanza e controllo della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza, che entrerà in vigore a far data dal 12 agosto 2025, sarà trasmessa ai Sindaci dei Comuni interessati da parte del Dipartimento Veterinario e notificata ai proprietari/detentori delle Aziende interessate a cura dei Distretti Veterinari Alto Mantovano, Basso Mantovano, Mantova, Cremona e Oggio Po.

Ai sensi dell'articolo 3 comma IV della Legge 7 agosto 1990 n.241, si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica, il ricorso al TAR di Brescia.

I contravventori saranno puniti a termine di Legge.

Firmato digitalmente dal
Direttore
del Dipartimento Veterinario
e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale
Dott. Vincenzo Traldi